

CONVENZIONE DI COLLABORAZIONE TECNICO SCIENTIFICA

TRA

Il Dipartimento di Bioscienze e Territorio (DiBT) dell'Università degli Studi del Molise, di seguito indicato come Dipartimento, con sede in contrada Fonte Lappone 86090 Pesche (IS), codice fiscale 92008370709, rappresentato dal Prof. Luca BRUNESE nato a Napoli il 09/06/1966, nella sua qualità di Rettore dell'Università degli Studi del Molise.

E

L'Agenzia Regionale per lo Sviluppo agricolo, Rurale e della Pesca, di seguito indicato ARSARP, con sede in Campobasso - 86100, Via Giambattista Vico N.4, P.IVA 01541820708, rappresentato dal dr. Gino Cardarelli, nato a Civitanova del Sannio (IS) il 06/09/1956, nella qualità di Commissario Straordinario pro tempore

Premesso:

che obiettivo dei due Enti è quello di sviluppare e diffondere la cultura e le scienze attraverso le attività di ricerca, di formazione, di attivare collaborazioni scientifiche con istituzioni italiane e straniere;

che é interesse comune dei due Enti la promozione e lo sviluppo di attività di ricerca e di formazione nonché di trasferimento di tecnologie innovative nell'ambito delle scienze agrarie, ambientali e alimentari;

che entrambi gli Enti possono stipulare contratti e convenzioni con enti pubblici e privati per perseguire le finalità concordate;

che è interesse comune collaborare in attività di alta formazione e di diffusione dei risultati della ricerca nei settori indicati.

Si conviene e si stipula quanto segue:

ART. 1

Con la presente Convenzione si vogliono regolamentare tra il Dipartimento ed l'ARSARP, i rapporti di collaborazione, ricerca, relativamente a tematiche di interesse ambientale, forestale ed agrario applicate alle aree della regione Molise, con un particolare riferimento ad attività afferenti alla "Strategia forestale Nazionale", approvata con il decreto n. 677064 del 24 dicembre 2021 e la cui attuazione per quanto riguarda la Regione Molise e in base al Decreto interministeriale del 29.03.2022 "Criteri e modalità di utilizzo delle risorse del Fondo per l'attuazione della Strategia Forestale Nazionale" è stata affidata all'ARSARP con DGR 318 del 21.09.2022.

Entrambe le parti si impegnano a mettere a disposizione proprio personale, attrezzature, impianti e gli spazi utili per studi, ricerche, sperimentazioni e attività didattico-formative che verranno di volta in volta concordate fra le parti, svolte da una parte per conto dell'altra o congiuntamente dalle due Parti per conto Terzi.

ART.2

Tutte le eventuali forme di collaborazione verranno concordate, di volta in volta, tra l'ARSARP e il Dipartimento, definendone l'oggetto, la durata, le articolazioni e le modalità nonché gli eventuali relativi corrispettivi, attraverso la stipula di appositi accordi operativi e/o convenzioni. Resta inteso che ognuna delle due parti dovrà farsi carico degli eventuali oneri che potrebbero sopraggiungere nel corso della collaborazione. I contenuti dei predetti accordi diverranno operanti dopo l'approvazione dei competenti organi decisionali.

ART.3

Le parti nominano quali responsabili della Convenzione il prof. Luca BRUNESE e/o il/la suo/a delegato/a Prof. Marco MARCHETTI per il Dipartimento e il dr Gino Cardarelli per l'ARSARP
I suddetti responsabili provvederanno a redigere i piani di attività in ordine a quanto previsto dal presente accordo e ad effettuare valutazioni dei risultati ottenuti. Ciascuna delle parti potrà sostituire in ogni momento il proprio responsabile, dandone comunicazione all'altra parte mediante lettera raccomandata.
L'attività svolta dal personale di ciascuna delle due parti non implica alcun vincolo di subordinazione nei confronti dell'altra ed il personale utilizzato manterrà a tutti gli effetti il proprio rapporto di lavoro subordinato con il rispettivo datore di lavoro.

ART.4

Le conoscenze congiuntamente acquisite (ad esclusione quindi di quelle preesistenti detenute da una Parte e messe a disposizione dell'altra per lo svolgimento delle attività congiunte) e i risultati ottenuti costituiranno patrimonio comune delle Parti che si impegnano reciprocamente a menzionare l'altra Parte in ogni pubblicazione o scritto relativo su programmi svolti in collaborazione. La proprietà intellettuale di innovazioni brevettabili sarà oggetto di accordi ad hoc.
Ciascuna parte è tenuta ad osservare il segreto nei confronti di qualsiasi persona od Ente non autorizzato dall'altra Parte per quanto riguarda fatti, informazioni, cognizioni, documenti ed oggetti di proprietà dell'altra Parte che gli fossero stati comunicati in virtù della presente Convenzione.

ART.5

Entrambe le parti si impegnano ad ospitare reciprocamente personale dell'altro Ente operante nelle attività descritte presso le rispettive strutture in qualità di ricercatore, tecnico, dottorando, titolare di assegno di ricerca, specializzando, laureando, studente, stagista; la loro attività sarà regolata sia secondo quanto previsto dagli schemi tipo approvati dai competenti organi accademici, per quanto di pertinenza dell'Università, sia secondo la normativa vigente presso la struttura ospitante. Il titolare degli obblighi di cui all'articolo 17 del D.Lgs. 81/2008 è il datore di lavoro dell'Ente ospitante.

ART.6

L'ARSARP è sollevata da ogni responsabilità per qualsiasi evento dannoso che possa accadere al personale del Dipartimento durante la permanenza nelle proprie strutture, salvo i casi di dolo o colpa grave.

La copertura assicurativa antinfortunistica di studenti, ricercatori e docenti che frequentano le strutture ARSARP sarà garantita dall'Università degli Studi del Molise. Una copertura assicurativa per la responsabilità civile verso terzi per eventuali danni causati dagli studenti in occasione delle loro attività all'interno dello stabilimento sarà garantita dall'Università.

Il Dipartimento esonera e comunque ritiene indenne l'ARSARP da qualsiasi impegno e responsabilità che, a qualsiasi titolo, possa ad essa derivare nei confronti di terzi dalla esecuzione della presente convenzione da parte del proprio personale dipendente.

Il Dipartimento da parte sua è sollevato da ogni responsabilità per qualsiasi evento dannoso che possa accadere al personale dell'ARSARP durante la permanenza nei propri locali, salvo i casi di dolo o colpa grave.

Ai fini di quanto sopra previsto il responsabile di ciascuna Parte comunicherà al responsabile dell'altra Parte i nominativi del personale suddetto con un anticipo di almeno 15 giorni dall'effettivo suo inserimento nell'attività.

ART. 7

La presente convenzione sarà redatta e sottoscritta da entrambe le Parti in due copie, entrerà in vigore alla data della stipula e avrà la durata di 24 mesi, salvo disdetta di una delle due Parti, da inviare tramite pec almeno 3 mesi prima della sua naturale scadenza. Detta convenzione sarà registrata solo in caso d'uso dalla Parte che ne farà richiesta. La convenzione non è tacitamente rinnovabile. Le Parti potranno decidere il rinnovo mediante comunicazione da inviarsi tramite pec entro 60 giorni dalla scadenza naturale. Qualsiasi modifica della presente convenzione dovrà essere concordata per iscritto fra le Parti ed entrerà in vigore tra le medesime solo dopo la relativa sottoscrizione da parte di entrambe.

ART.8

Il Dipartimento prende atto che l'ARSARP ha adottato un proprio Modello Organizzativo, Gestionale, e di Controllo ed un proprio Codice Etico nel rispetto delle previsioni del D. Lgs. 231/2001, disponibili sul sito web dell'Ente (www.ARSARP.it).
Il Dipartimento, pertanto, nell'esecuzione della presente Convenzione opererà in stretta aderenza ai principi ed alle regole ivi contenuti, nonché alle vigenti norme in materia di prevenzione e lotta alla corruzione.

Data,

Letto, approvato e sottoscritto

**PER IL DIPARTIMENTO DI BIOSCIENZE E
TERRITORIO**
Università degli Studi del Molise

IL RETTORE
Prof. Luca BRUNESE

**PER L'AGENZIA REGIONALE PER LO
SVILUPPO AGRICOLO, RURALE E
DELLA PESCA**

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
dr. Gino CARDARELLI
